

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
nel procedimento n.7/2019

ha emesso la seguente decisione nei confronti dei tesserati **Salvatore Vacirca (tessera FISE n. 000147/M)** e della signora **Renata Raineri (tessera FISE n.000260/M)**.

Con comunicazione, via e-mail, del 20 maggio 2019, inoltrata alla Segreteria degli Organi di Giustizia FISE dall'Ufficio di Presidenza, in persona del Presidente *pro tempore*, in data 21 maggio 2019, è stata sottoposta a Questo Ufficio la Relazione proveniente dalla Referente Giudici Sicilia, Avv. Daniela Saitta (tessera FISE n. 059803/M), nella quale si è evinto che durante il Concorso A1* di Salto Ostacoli, svoltosi nei giorni dal 17 al 19 maggio 2019, in Augusta (SR), C.da Mortelletto, presso la struttura dell'Associazione Dilettantistica Ippica Megarese (A.D.I.M.), la signora Maria Letizia Pasetti, Presidente di Giuria del Concorso in questione, nella giornata di venerdì 17, si avvedeva che il signor Salvatore Vacirca (tessera FISE n.000147/M), Cavaliere ed Istruttore Federale di II° grado, espletava l'attività di Istruttore, sia in campo prova sia in campo gara, pur essendo stato sospeso *“dall'autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dodici; da detrarre quanto già eventualmente scontato”*, con decisione pubblicata in data 2 maggio 2019, adottata dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Enrico Vitali, nel procedimento recante R.G. n.27/2018. Invitato dal Presidente di Giuria Pasetti ad allontanarsi dal campo prova e ad astenersi dallo svolgere attività in campo, il Vacirca, supportato dalla moglie Renata Raineri (tessera FISE n.000260/M - Presidente del Circolo Ippico Valverde, presso cui è tesserato il Vacirca nonché Ufficiale di Gara), avrebbe contestato tale richiesta affermando che *“la sentenza in questione comporta la sospensione dall'attività di cavaliere ma non ricomprende anche la sospensione dall'attività di istruttore”*.

In data 21 maggio 2019, l'Ufficio CNUG ha trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia la Relazione proveniente dal Presidente di Giuria, Maria Letizia Pasetti, con la quale la stessa confermava il contenuto della Relazione trasmessa in precedenza dalla Referente Giudici Sicilia Avv. Daniela Saitta.

Rilevato che quanto segnalato avrebbe potuto configurare comportamenti antiregolamentari a carico del signor Salvatore Vacirca (tessera FISE n. 000147/M) e della signora Renata Raineri (tessera FISE n.000260/M), visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo Nazionale ha fissato la data per la pronuncia della decisione per il giorno 7 giugno

2019, concedendo alle parti termini per presentare memorie e/o documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Con congiunta memoria difensiva del 4 giugno 2019 i tesserati Vacirca e Raineri, per il tramite dell'Avv. Paolo Canonaco, hanno contestato ogni addebito mosso nei loro confronti, concludendo con richiesta di archiviazione del presente procedimento. Nello specifico, dal contenuto della memoria difensiva si evince come a seguito dell'invito rivolto al Vacirca dal Presidente di Giuria a non svolgere l'attività di Istruttore, entrambi i tesserati si sarebbero recati in segreteria a chiarire la vicenda e, solo dopo il confronto, il Vacirca avrebbe continuato a svolgere l'attività di Istruttore senza ricevere alcun ulteriore richiamo. La difesa dei tesserati contestava, inoltre, le decisioni adottate dal G.S.N. Avv. Vitali, nel procedimento n. 27/2018, assumendo che la stessa prevedesse la sospensione dell'autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale, ex art. 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia, non facendo alcuna menzione alla sospensione dall'attività di Istruttore, prevista all'art. 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia. Assumeva, inoltre, come la congiunta sospensione dal montare e la sospensione dall'attività di Istruttore sarebbe stata in ogni caso esclusa dai successivi commi 4 e 5, dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia. Da ultimo, l'Avv. Canonaco precisava come il sistema di iscrizione al Concorso avrebbe consentito la partecipazione di alcuni Cavalieri minori alle competizioni, indicando il Salvatore Vacirca quale loro Istruttore, essendo rimasta attiva la scheda del medesimo anche rispetto le attività del Circolo di appartenenza.

Con provvedimento del 7 giugno 2019, il Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia, ritenendo necessario assumere ulteriori informazioni utili ai fini della decisione, ha disposto l'audizione telefonica per il giorno 24 giugno 2019, presso il C.R. F.I.S.E. di competenza, dei membri di Giuria del Concorso in questione, signore Maria Letizia Pasetti, Rosa Giuseppa Bertuccio, Cristina Chiarenza, Rita Rizzo e Germana Veneziani, ed ha rinviato la data fissata per la pronuncia della decisione al 5 luglio 2019.

In data 24 giugno 2019 sono state sentite telefonicamente le tesserate Rosa Giuseppa Bertuccio, Cristina Chiarenza e Rita Rizzo, mentre le signore Maria Letizia Pasetti e Germana Veneziani, sono state sentite l'8 luglio 2019, a seguito di provvedimento del 24 giugno 2019, con il quale questo Giudice ha rinviato la data per la pronuncia della decisione al 16 luglio 2019.

Con provvedimento del 16 luglio 2019 il G.S.N., al fine di meglio valutare le dichiarazioni rese dalle menzionate tesserate e la documentazione in atti, ha rinviato la data fissata per la pronuncia al 24 luglio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti e dal tenore delle dichiarazioni rese delle componenti la Giuria del Concorso A1* di Salto Ostacoli, svoltosi nei giorni dal 17 al 19 maggio 2019, in Augusta (SR), non si riscontrerebbero condotte antiregolamentari poste in essere dall'Istruttore Salvatore Vacirca e dalla tesserata Renata Raineri.

Ebbene, dalle audizioni espletate, si è potuto accertare come, durante la giornata del venerdì, il Vacirca abbia effettivamente svolto l'attività di Istruttore in campo prova, mentre il giorno seguente (sabato 18 maggio 2019), la Presidente Pasetti, dopo essersi confrontata con le colleghe di Giuria sulla singolare situazione di cui alla decisione adottata nei confronti del Vacirca nel procedimento recante R.G. n.27/2018, e nel verificare la regolarità dei documenti in loro possesso, ha constatato come il medesimo Vacirca fosse indicato negli Ordini di partenza come Istruttore qualificato e legittimato a partecipare alla manifestazione e, inoltre, come il sistema informatico del Concorso ammettesse la possibilità di indicare quale Istruttore dei propri atleti minori lo stesso Salvatore Vacirca.

Alla luce di tali circostanze, il Vacirca è, dunque, da ritenersi esente da responsabilità.

Quanto, alla tesserata Renata Raineri, dalle dichiarazioni rese dalle componenti la Giuria, si evince come solamente la Presidente Pasetti abbia avuto modo di confrontarsi con la tesserata, e come, in ogni caso, tale scambio di vedute sia avvenuto in modo del tutto pacifico.

Non si rilevano, pertanto, profili disciplinarmente rilevanti da porre a carico dell'Istruttore Salvatore Vacirca e della tesserata Renata Raineri.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale dispone il **proscioglimento** da ogni addebito dei tesserati **Salvatore Vacirca (tesserata FISE n. 000147/M)** e della signora **Renata Raineri (tesserata FISE n.000260/M)**, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai medesimi tesserati, nel domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Canonaco, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 24 luglio 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

